

SETTIMANA PARLAMENTARE

19 – 25 novembre 2012

Sindacato ispettivo

Camera – seduta del 20 novembre

Sulla disomogeneità operativa delle Agenzie ambientali nelle diverse regioni e province autonome con particolare riferimento all'ARPA Campania

Sulla riqualificazione della discarica in località Cantarella nel comune di Mondragone (Caserta)

Sul rimborso dell'Iva indebitamente pagata sulla Tia

Senato – seduta del 20 novembre

Sulla mancata emanazione del decreto sul Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi

Camera – seduta del 21 novembre

Sullo sversamento e sugli incendi illeciti di rifiuti tossici nella provincia di Napoli

Sulla normativa sui sacchetti della spesa biodegradabili

Camera – seduta del 22 novembre

Sulla normativa sui sacchetti della spesa biodegradabili

Senato – seduta del 22 novembre

Sulla realizzazione di un impianto per il trattamento di biomasse per la generazione di energia elettrica da biogas da parte della Agritirol Srl ad Orte (Viterbo)

Sulla disomogeneità operativa delle Agenzie ambientali nelle diverse regioni e province autonome con particolare riferimento all'ARPA Campania

Luigi MURO (FLPTP). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere – premesso che: il sistema delle agenzie ambientali in Italia è stato istituito, a seguito del referendum popolare sui controlli ambientali del 18 e 19 aprile 1993, con decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, è stato convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61; la legge 21 gennaio 1994, n. 61, prevede che ogni regione si doti della propria Agenzia, nell'ambito di una rete nazionale al cui centro è posta l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, oggi Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA, istituito dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008); la legge n. 61 del 1994 dispone, tra l'altro, che le Agenzie regionali hanno autonomia tecnico-giuridica, amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della presidenza della giunta regionale; le ARPA, insieme all'ISPRA, costituiscono un sistema federativo che trova la sua espressione nel Consiglio federale, organismo che promuove, attraverso atti d'indirizzo, raccomandazioni e attività, lo sviluppo coordinato dell'intero sistema, al fine della convergenza di strategie operative e dell'omogeneità nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali (articolo 15 del decreto 21 maggio 2010, n. 123 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare); la strumentalità dell'azione delle ARPA risiede nell'obiettivo di garantire la qualità della salute umana (articolo 32 Costituzione italiana) e dell'ambiente (articoli 2, 3, 6, 95 e 174 Trattato di istituzione della Comunità europea); le ARPA attuano la propria *mission* ispirandosi, tra l'altro, ai principi di terzietà e multireferenzialità verso le istituzioni, le imprese, i cittadini, aspetti peculiari e tra loro fortemente integrati e sinergici; la terzietà è un elemento di garanzia per la collettività e le istituzioni di riferimento; la multireferenzialità nasce dalla trasversalità e dalla complessità delle problematiche ambientali e dall'esigenza, per la natura stessa dell'attività svolta, di porsi in relazione con molteplici soggetti pubblici e privati, ponendo in essere meccanismi di integrazione, collaborazione e/o comunicazione. In tale ambito, le ARPA svolgono, tra l'altro, un ruolo «sensibile» di supporto all'autorità giudiziaria; l'emanazione delle leggi istitutive e l'operatività delle ARPA non è stata simultanea su tutto il territorio nazionale. Ne è conseguita una disomogeneità operativa delle Agenzie nelle diverse regioni e province autonome. I dati disponibili sul funzionamento delle ARPA evidenziano che la suddetta disomogeneità è aumentata nel tempo sia sul piano strutturale sia su quello operativo; nel rapporto economico dell'OCSE «OECD Economie Surveys: Italy 2011» uno dei capitoli è dedicato alle politiche ambientali, nell'ambito del quale c'è una valutazione del sistema delle Agenzie regionali per l'ambiente in cui si evidenzia una asimmetria Nord-Sud nelle *performances* delle ARPA; i dati delle *performances* dell'ARPA Campania, come desumibili dal confronto dei programmi annuali delle attività (in termini preventivi e consuntivi) con le principali ARPA del Centro nord, evidenziano che si è accentuato il divario tra il sistema di protezione della Salute e dell'ambiente realizzato nel Centro nord del Paese e la regione Campania. Ciò a discapito della garanzia per i cittadini della Campania, i quali, evidentemente, hanno la legittima aspettativa che la protezione di due beni universalistici, quali la salute e l'ambiente, sia applicata in condizioni di assoluta uguaglianza in tutto il Paese; le ragioni del divario tra l'ARPA Campania e le ARPA del centro-nord sono, evidentemente, da ricercare *in primis* in una non compiuta applicazione della legge n. 61 del 1994 da parte della politica di governo regionale, che sembra essersi fermata all'adempimento legislativo di istituzione dell'ARPA, abdicando poi al ruolo strategico di «*governance*» dell'ente; la suddetta logica ha fatto sì che l'ARPAC ad avviso dell'interrogante, non sia mai stata gestita in modo tale da garantire autorevolezza e terzietà, elementi fondamentali per la collettività e le istituzioni di riferimento; è preminente il ruolo dell'ARPAC per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente di interesse regionale, e delle attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale; tra le «prestazioni che incidono o possono incidere su diritti sociali e civili da garantire su tutto il territorio nazionale rientrano anche le prestazioni di prevenzione e protezione in campo ambientale svolte dall'ARPA Campania a supporto dell'attività amministrativa degli enti locali (regione, province, comuni), e in ultima analisi, a beneficio della collettività, in termini di tutela dell'integrità e sullo sviluppo della persona umana»; i riferimenti normativi del concetto di «livelli essenziali di prestazioni» pubbliche sono rinvenibili nella Costituzione. In particolare, l'articolo 117, comma 2, lettera *m*), attribuisce alla legislazione esclusiva dello

Stato «la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e quindi i diritti soggettivi «ambientali» dei cittadini-utenti (locuzione mutuata dalla necessità di non ledere un diritto soggettivo che è stata tra l'altro recentemente riconosciuta come clausola di salvaguardia nei provvedimenti statali di razionalizzazione della finanza pubblica);

tra i diritti sociali e civili da garantire, rientra la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», competenza legislativa esclusiva dello Stato, articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione;

il 31 dicembre 2012 è l'ultimo giorno in cui è garantito il finanziamento di lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato con l'Arpac (personale da inserire a tempo indeterminato essendo gli stessi vincitori di selezione pubblica finalizzata alla stabilizzazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 94, lettera b) della legge n. 244 del 2007 e all'articolo unico, comma 560, della legge n. 296 del 2006);

tali lavoratori costituiscono circa il 50 per cento della dotazione organica dell'ente e, pertanto, nel caso di mancata previsione del loro finanziamento nei documenti programmatici di bilancio 2013 della regione Campania, ciò determinerà di fatto la cancellazione dell'unico ente pubblico di prevenzione e protezione dell'ambiente e della salute della regione Campania;

è noto il sottodimensionamento dell'organico (deliberazione del direttore generale dell'ARPAC n. 111 del 5 marzo 2012 che attesta 590 unità di personale, incluso a tempo determinato, a fronte di una dotazione organica di 793 unità);

l'attenzione da parte del Governo sul settore della tutela dell'ambiente di competenza regionale campana è sempre molto alta e ha diverse volte condotto a commissariamenti —:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative intenda prendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di ottemperare all'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione per la «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» per garantire i livelli essenziali delle prestazioni uniformemente su tutto il territorio nazionale.

(4-18595)

Sulla riqualificazione della discarica in località Cantarella nel comune di Mondragone (Caserta)

Stefano GRAZIANO (PD) e PICIERNO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

la discarica in località Cantarella, ai piedi del Monte Petrino, nel comune di Mondragone, in provincia di Caserta, è la rappresentazione evidente di come la cattiva gestione sia il presupposto di un grave danno ambientale e i numerosi incendi che si sono susseguiti nel tempo rischiano di farla diventare una vera e propria bomba ecologica;

il sito di trasferta per i rifiuti solidi urbani è stato previsto con delibera di giunta comunale del 16 aprile 2004, n. 123, all'interno di una vecchia cava montana dismessa, a ridosso di un'area di grande interesse archeologico, il parco archeologico dell'Appia Antica, su un terreno preso in fitto dal comune. In fase di realizzazione le norme di sicurezza predisposte hanno previsto la realizzazione di una geo-membrana per difendere il terreno dal contatto con i rifiuti e un sistema di aspirazione del percolato, liquido scaturente dall'immondizia, per dirigerlo verso delle cisterne ed evitare che penetrasse nel terreno, inquinandolo; al momento dell'apertura tuttavia si sono verificate le prime difficoltà. L'azienda sanitaria locale interessata e l'agenzia regionale protezione ambiente della Campania hanno dato parere negativo all'apertura del sito, ritenuto inadeguato allo scopo. Ciò nonostante, l'amministrazione comunale ha ritenuto che si potesse procedere;

da quando è stata aperta, la discarica è stata interessata da diversi incendi, che hanno lesionato la membrana e buona parte dell'impianto di aspirazione, e da continui sversamenti di immondizia anche dopo gli incendi. Questa situazione è stata oggetto di denunce, documentate anche da fotografie scattate dai residenti della zona, prima e dopo gli incendi;

dalla documentazione è possibile osservare come cumuli di immondizia di ogni tipologia (materiale di risulta, carcasse di auto, copertoni, elettrodomestici, materiale eternit) siano stati coperti da uno strato di terriccio e altri si trovano fuori della membrana di protezione. Resta incerto il funzionamento dell'impianto elettrico funzionale all'attivazione del sistema di aspirazione del percolato;

le ispezioni e i sopralluoghi delle autorità sanitarie competenti, successive alle denunce, hanno evidenziato ancora una volta l'assoluta inidoneità del sito. Successivamente, la magistratura ne ha predisposto la chiusura e il sequestro. Nel 2010 l'amministrazione comunale ha avviato iniziative preliminari e funzionali alle operazioni di svuotamento e bonifica del sito di stoccaggio temporaneo. Attualmente il sito si trova in uno stato di abbandono totale, accessibile a tutti, privo di un cancello che ne possa vietare l'ingresso o di un cartello che ne segnali il pericolo;

non si comprendono le ragioni della inosservanza del parere negativo delle autorità sanitarie competenti all'atto dell'apertura della discarica che ha messo a rischio la salute del territorio e dei suoi cittadini;

non si comprendono neppure le ragioni per le quali l'organo preposto al controllo del funzionamento della discarica sia lo stesso che ha realizzato e gestito la discarica. La sovrapposizione delle due figure di soggetto controllore e soggetto controllato lasciano insoluta la questione sulla imparziale garanzia circa il

funzionamento dell'impianto realizzato per sversare il percolato nelle cisterne e la sua efficienza; non vanno sottaciuti poi i danni dell'ingente quantità di diossina e dei fumi tossici, sprigionatisi dai continui incendi, alle coltivazioni e ai pascoli, alla comunità, alla sua salute e alla sua economia. Questi elementi insieme all'aria mefitica della discarica hanno trasformato un sito che in un recente passato ha ospitato un importante evento culturale, Teatri di Pietra, in un'area di fuochi e veleni; il degrado ambientale e lo stato di abbandono del sito continuano a deturpare un'area che, per la sua valenza archeologica, dovrebbe invece essere valorizzata e riqualificata sotto il profilo paesaggistico e culturale; il sito è censito tra quelli potenzialmente contaminati nell'ambito del sito di interesse nazionale (SIN) «Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano», come da Allegato 4, Tabella 4.2, del piano regionale di bonifica dei siti inquinati della regione Campania, adottato con deliberazione di giunta regionale n. 387 del 31 luglio 2012. Su di esso non è stata avviata alcuna procedura operativa prevista a norma dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche perché la colpevole e discutibile gestione del sito non ha comportato finora né l'individuazione dei responsabili dell'inquinamento, né tantomeno la messa in atto di interventi di manutenzione alcuna ovvero di sicurezza sanitaria e ambientale che prevenissero l'ulteriore contaminazione del territorio; per il sito in parola è evidente l'inattuazione delle previsioni a norma dell'articolo 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la necessità di un intervento ministeriale urgente a norma dell'articolo 252 del medesimo provvedimento –: quali iniziative e misure urgenti il Ministro interrogato intenda intraprendere, anche in collaborazione con le istituzioni locali e gli organismi interessati ai fini della bonifica, allo scopo di garantire quanto prima la riqualificazione del sito in località Cantarella e di ridurre le esposizioni della comunità interessata agli inquinanti ambientali. (5-08460)

Sul rimborso dell'Iva indebitamente pagata sulla Tia

Donato LAMORTE (FLpTP). — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che: la tariffa d'igiene ambientale (TIA) applicata nei comuni è stata introdotta dal decreto legislativo 22 del 1997 come nuovo sistema di finanziamento comunale della gestione dei rifiuti e della pulizia degli spazi comuni per sostituire gradualmente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) prevista dal decreto legislativo 507 del 1993, con un prelievo proporzionale alla quantità del servizio reso, in base al principio europeo del «chi più inquina più paga». La tariffa è stata riscritta con l'introduzione del decreto legislativo 152 del 2006 (TIA 2) che però per anni è stato privo delle norme attuative e che solo nel 2011 ha visto le prime applicazioni negli enti locali; dal 2013 tutte queste forme di prelievo saranno sostituite dalla TARES, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi invisibili ed il cui gettito servirà a coprire anche i costi di altri servizi, quali la polizia locale, l'anagrafe, l'illuminazione pubblica nonché manutenzione del verde e delle strade; a partire dal 1999 molti comuni hanno sostituito la TARSU con la TIA. Le principali differenze tra le due riguardano il calcolo del contributo, che, volendo semplificare, nel caso della TARSU è effettuato sulla base dei metri quadrati del proprio immobile (con una riduzione nel caso si viva da soli), mentre nel caso della TIA la tariffa è determinata da una quota fissa del servizio, al quale si aggiunge una componente variabile legata al numero dei componenti del nucleo familiare con lo scopo di incentivare sempre più la raccolta differenziata al fine di massimizzare il recupero e a minimizzare il ricorso alla discarica; il risultato è stato che con il passaggio da tassa a tariffa, nei Comuni dove è avvenuto, hanno applicato su quest'ultima l'IVA del 10 per cento; infatti, secondo l'interpretazione dell'Agenzia dell'entrate espressa nelle R.M. 25/E del 5 febbraio 2003 e R.M. 250/E del 17 giugno 2008, la natura della TIA non è di carattere tributario, ma civilistico, in quanto si configura come un corrispettivo per il servizio di raccolta di rifiuti urbani, effettuato entro i confini della normativa di diritto civile. Pertanto, rivestendo la natura di servizio, l'Agenzia delle Entrate ha ravvisato anche l'assoggettabilità all'IVA; questa interpretazione non è stata però condivisa da parte della dottrina e della giurisprudenza tanto che la Corte di cassazione con la sentenza 17526 del 2007 ne ha ravvisato la natura tributaria e la conseguente esclusione dal campo di applicazione dell'IVA; con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 la Corte Costituzionale ha stabilito che la TIA, sebbene sia una tariffa di nome, nei fatti ha natura di entrata tributaria in quanto il conto non è proporzionale alla quantità del servizio reso, quindi ad essa non è applicabile l'imposta sul valore aggiunto; ma per giustificare l'imposta in questione sulla TIA 2, una circolare del dipartimento delle politiche fiscali, la n. 3 del 2010, ha ravvisato la continuità logica tra la TIA 1 e la TIA 2, ritenendo, pertanto, anche la prima un'entrata patrimoniale soggetta ad IVA; inoltre, la manovra correttiva dell'estate 2010 con la disposizione interpretativa di cui all'articolo 14 comma 33, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, aveva chiuso ogni discussione con un atto di interpretazione autentica, stabilendo che la tariffa prevista dal decreto legislativo 152 del 2006 (TIA 2) ha la natura

patrimoniale ed in quanto tale può essere assoggettata ad IVA;
la Corte di cassazione è intervenuta definitivamente sulla questione pronunciando la recente sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012 con cui ha definito illegittima l'applicazione dell'IVA sulla TIA e che gli importi richiesti a titolo di tariffa d'igiene ambientale non sono suscettibili di essere assoggettati ad IVA;
la sentenza afferma che l'identificazione di un prelievo deve avvenire sulla base della complessiva disciplina legislativa e non esiste nessuna previsione che supporti la connotazione patrimoniale della tariffa. Inoltre, la Suprema corte non condivide come la sola successione logico-giuridica di due entrate possa generare in automatico l'identità della loro natura;
sono oltre 6 milioni le famiglie (pari a circa 17 milioni di cittadini) residenti in ben 1182 comuni italiani, che, dal 1999 al 2008 hanno dovuto pagare ingiustamente l'IVA sui rifiuti, e che oggi devono avere indietro quanto versato in più del dovuto;
secondo quanto indicato dall'ANCI si stima che i rimborsi delle famiglie ammontino a 993 milioni di euro;
fino ad ora il Governo non ha fatto nulla per rendere esecutive queste sentenze che vanno in senso opposto all'azione intrapresa dalla pubblica amministrazione che si rifiuta di attenersi agli orientamenti consolidati della giurisprudenza, Corte costituzionale e della Corte di cassazione, sia sotto il profilo della legalità come in questo caso, perché nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non per legge, sia dal punto di vista della correttezza e dell'imparzialità, perché il suo comportamento non solo è illegittimo ma illecito secondo il diritto civile e pertanto si espone all'azione di danno davanti al giudice ordinario –;
se il Ministro interrogato non voglia esortare il Governo a sanare questa situazione di fatto, anche attraverso l'adozione di un'iniziativa normativa urgente che restituisca giustizia sociale ed applicazione del diritto, seguendo le linee tracciate dalle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione;
se il Ministro interrogato non intenda attivare, con iniziativa immediata, l'Agenzia delle entrate, affinché questa dia indicazione a tutte le aziende di igiene ambientale presenti sul territorio nazionale riguardo ai tempi ed alle modalità di restituzione dell'imposta.
(4-18573)

Senato – seduta del 20 novembre

Sulla mancata emanazione del decreto sul Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi

Francesco FERRANTE (PD) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico* - Premesso che:
il decreto interministeriale, da emanarsi ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del decreto del 23 gennaio 2012 in materia di "Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi", che deve introdurre in Italia le disposizioni in materia di mutuo riconoscimento tra sistemi nazionali di certificazione degli Stati membri dell'Unione europea ad oggi, dopo circa un anno, non è stato ancora emanato;
questo ritardo, a giudizio dell'interrogante incomprensibile, non solo sta danneggiando enormemente gli operatori economici italiani costretti, se vogliono vendere i loro prodotti in Europa, ad affidarsi ai sistemi privati di altri Paesi, ma si sta rilevando dannoso per l'economia del nostro Paese,
si chiede di conoscere quale sia lo stato dell'iter del decreto interministeriale, di cui al comma 5 dell'articolo 8 del decreto del 23 gennaio 2012, e quali siano i motivi (e se siano stati superati) che stanno comportando il grave ritardo nella sua emanazione, che sta causando gravi disagi per gli operatori del settore.
(4-08705)

Camera – seduta del 21 novembre

Sullo sversamento e sugli incendi illeciti di rifiuti tossici nella provincia di Napoli

Ermete REALACCI (PD). — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:
come emerso da vari articoli e campagne di inchiesta sulla stampa locale e nazionale, la «Terra dei Fuochi» è una vasta area della provincia di Napoli compresa tra i comuni di Qualiano, Villaricca e Giugliano caratterizzata dallo sversamento illegale di rifiuti, perlopiù tossici, da parte delle organizzazioni criminali. In molti casi, i cumuli di rifiuti, illegalmente riversati nelle campagne, o ai margini delle strade, vengono incendiati dando luogo a roghi i cui fumi diffondono sostanze tossiche, tra cui la cancerogena diossina, nell'atmosfera e nelle terre circostanti. Il fenomeno è in forte crescita ed interessa attualmente anche la provincia di Caserta, aree della Campania e isolatamente purtroppo altre aree del Sud Italia;
questo fenomeno criminale interessa una terra di alcuni milioni di abitanti ed è alimentato dal nocivo smaltimento illegale di rifiuti tossici di natura industriale, raramente da rifiuti solidi urbani di origine domestica;

i roghi tossici e illeciti negli ultimi anni sono aumentati a dismisura, fino a diventare parecchie decine al giorno con lo sprigionarsi di diossine e metalli pericolosissimi nell'aria circostante. Dati recenti dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto Tumori Pascale, contenuti nel dossier «Campania, terra di veleni» confermano senza dubbio che l'impressionante aumento di patologie tumorali è determinata in maniera certa da questo disastro ambientale senza precedenti;

da articoli stampa e indagini delle forze di polizia si apprende che lo smaltimento illegale di rifiuti industriali e tossici sono determinati da:

- a) smaltimento illegale di rifiuti che arrivano da fuori regione ed in particolar modo dal Nord dell'Italia;
- b) smaltimento di rifiuti industriali di piccole aziende campane (tessile, calzaturifici, e altro) che operano in regime di evasione fiscale;
- c) comunità rom e comunità di clandestini che si occupano del mercato illegale di metalli di valore quali il rame;

numerose comunità di liberi cittadini campani si sono organizzate in associazioni spontanee per manifestare contro questa pratica criminale, denunciare il degrado e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravissima situazione ambientale e sanitaria della «Terra dei fuochi» —:

quali iniziative urgenti vogliano mettere in campo i Ministri interrogati per rafforzare, anche con maggiori risorse e mezzi, il controllo da parte delle forze di polizia nelle sopraccitate zone interessate dagli incendi illeciti di rifiuti tossici e se non ritengano poi utile istituire tra enti locali, cittadini e forze di polizia un tavolo di coordinamento ad hoc per prevenire pratiche criminali connesse al traffico illecito di rifiuti;

se non sia utile istituire un sistema satellitare di tracciabilità dei flussi di rifiuti industriali a livello nazionale e costituire presidio permanente di monitoraggio sanitario per le patologie connesse all'inquinamento ambientale.

(4-18619)

Sulla normativa sui sacchetti della spesa biodegradabili

Nunzia DE GIROLAMO (PDL) e Stefano ESPOSITO (PD). — *Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

l'Unione europea ha regolamentato il settore imballaggi con la direttiva 94/62/CE che stabilisce i requisiti essenziali dei medesimi in uno specifico allegato: l'allegato II;

in particolare gli imballaggi devono limitare il volume e il peso minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore, devono poi poter essere riutilizzabili o recuperati ed avere comunque un impatto minimo sull'ambiente se smaltiti. Inoltre nella direttiva si specifica che gli imballaggi devono limitare al minimo la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi;

al punto 3. l'Allegato II stabilisce anche i «requisiti per la recuperabilità di un imballaggio». Questi contemplano tanto gli imballaggi «compostabili» quanto quelli «biodegradabili»:

i rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del *compost* risultante finisca per decomorsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua;

i rifiuti di imballaggio trattati per produrre *compost* devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti;

l'articolo 9 della direttiva 94/62/CE stabilisce altresì che gli imballaggi devono rispettare le «norme armonizzate» pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale Europea*;

ai sensi dell'articolo 18 della direttiva «gli Stati membri non possono ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva»;

la Commissione europea sta valutando l'introduzione di una migliore modalità di etichettatura dei sacchi biodegradabili e compostabili. Poiché infatti non esiste ancora una normativa specifica che a livello comunitario definisca standard e criteri univoci, i vari stati membri hanno optato negli anni per diverse soluzioni normative. La discussione a Bruxelles si incentra comunque soprattutto su due tipologie di sacchetti:

- a) i sacchetti cosiddetti compostabili o di bioplastica;
- b) i sacchetti oxo-biodegradabili, prodotti con additivi verdi che permettono alla plastica convenzionale di biodegradarsi nell'ambiente;

la complessità della materia è dettata dalla presenza sul mercato europeo di una grande varietà di sacchi da asporto merci. A tal proposito «la Commissione sta realizzando un'indagine globale sui rifiuti di plastica nell'ambiente, al fine di mettere a punto una risposta strategica per un uso della plastica ecologicamente responsabile ed efficiente dal punto di vista delle risorse, anche nella fase finale del suo ciclo di vita» ha dichiarato il commissario europeo per l'ambiente Janez Potočnik. Lo studio è finalizzato a rivedere la normativa europea (direttiva n. 94/62), al fine di dare una definizione più precisa di biodegradabilità e quindi definire quali siano i sacchetti commercializzabili;

nel nostro paese sin da 2006 si è tentato di definire un quadro normativo sulla materia degli imballaggi e dei sacchi da asporto per le merci. Secondo quanto stabilito nella legge finanziaria di quell'anno si sarebbe

ammessa la vendita dei soli sacchetti biodegradabili, non specificando però di che tipo dovevano essere e come andava misurato il tasso di biodegradazione;

nella legge finanziaria per il 2007 si prevedeva un programma sperimentale che avrebbe dovuto portare alla: «progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili». L'obiettivo dichiarato era il loro divieto definitivo a decorrere dal gennaio 2010;

successivamente il divieto di commercializzazione dei sacchetti prodotti con plastica biodegradabile è stato rinviato al 1° gennaio 2011 con l'articolo 21-*novies* del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni legge 3 agosto 2009, n. 102;

nel gennaio 2012, il Governo italiano ha deciso l'adozione di un decreto, ulteriormente restrittivo con il quale si ammette esclusivamente l'utilizzo dei sacchi da sporto merci:

a) conformi alla norma europea UNI EN 13432 (bioplastica compostabile);

b) che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi;

c) di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi;

secondo quanto stabilito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro e non oltre il 31 dicembre del 2012, deve emanare un decreto ministeriale con il quale possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi ai fini della loro commercializzazione;

al momento il suddetto decreto non è stato ancora emanato;

a quanto si apprende le disposizioni adottate nel nostro Paese non più del tutto coerenti con i requisiti richiesti a livello europeo;

in particolare secondo le informazioni in possesso dell'interrogante i rilievi della Commissione riguardano la mancata notifica degli estremi del bando, considerato alla stregua di una norma tecnica, come prevede la direttiva 94/62/EC sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;

l'obbligo di notifica – rileva la Commissione, non è stato ottemperato neanche in fase di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012 dove si specifica come criterio della biodegradabilità la conformità alla norma EN 13432:2002, nonostante il nostro Paese – dopo la prima lettera di messa in mora – si fosse impegnato a comunicare preventivamente a Bruxelles ulteriori modifiche al provvedimento;

il secondo rilievo fatto dalla Commissione riguarda l'obbligo degli Stati membri di assicurare la libera circolazione degli imballaggi che soddisfano i requisiti della stessa direttiva, come previsto dall'articolo 18. E tra i criteri non figura la biodegradabilità;

a quanto si apprende, infine, nel corso di un incontro avvenuto a Bruxelles il 15 febbraio di quest'anno tra rappresentanti del Governo italiano e organi della Commissione, era stato chiesto da questi ultimi di sostituire il divieto alla commercializzazione dei sacchetti con «misure più proporzionate, quali strumenti di tipo economico» –;

quali interventi intendano adottare e in che tempi per adeguare la normativa italiana ai criteri stabiliti della Commissione europea in materia di disciplina degli imballaggi e di utilizzo e commercializzazione dei sacchi da asporto, anche al fine di evitare una concreta penalizzazione delle imprese italiane a favore di quelle di altri Paesi dell'Unione.

(4-18620)

Camera – seduta del 22 novembre

Sulla normativa sui sacchetti della spesa biodegradabili

Agostino GHIGLIA (PDL). — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere – premesso che:

la Commissione europea avrebbe inviato una lettera di richiamo all'Italia chiedendo allo Stato membro di conformarsi alla direttiva 94/62/CE in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, rispetto a quanto stabilito con il decreto legge n. 2 del 2012 convertito nella legge n. 28 del 2012 sul divieto di vendita dei sacchetti di plastica non biodegradabili;

tale richiamo sarebbe il secondo in ordine di tempo rispetto alla messa in mora del 4 luglio 2011 motivata dalla mancata notifica da parte dello Stato italiano della decisione di vietare la commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabile;

la Commissione europea avrebbe riscontrato nell'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012 due elementi di criticità, in particolare:

l'articolo 2 del decreto-legge confermerebbe la violazione dell'obbligo di notifica in quanto sarebbe stato comunicato alla Commissione stessa dopo la sua entrata in vigore;

la normativa così come prevista violerebbe la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi, la quale, tesa ad

armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi, sia per prevenire e ridurre l'impatto sull'ambiente che per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, indica come requisiti essenziali degli imballaggi il volume, la riutilizzabilità e la recuperabilità, rispetto alla quale la biodegradabilità è uno degli elementi, e non già la biodegradabilità *tout court* degli stessi; l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 2 del 2012 indica il 31 dicembre 2012 il termine per la vigenza della sospensione del divieto di vendita dei sacchetti di plastica non biodegradabile, rimandando ad un ulteriore decreto l'individuazione di ulteriori caratteristiche tecniche per la loro commercializzazione —: quali provvedimenti intenda assumere al fine di uniformare la disciplina relativa alla commercializzazione dei sacchetti con la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi; se non ritenga opportuno intervenire sul decreto-legge n. 2 del 2012 al fine di modificare la disciplina, conformandola a quanto richiesto dalla Commissione europea. (5-08494)

Senato – seduta del 22 novembre

Sulla realizzazione di un impianto per il trattamento di biomasse per la generazione di energia elettrica da biogas da parte della Agritiroi Srl ad Orte (Viterbo)

Laura ALLEGRI (PDL) - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la società Agricola Agritiroi Srl ha presentato al Comune di Orte (Viterbo) il progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento di biomasse e connessa generazione di energia elettrica da biogas con potenza installata di 0,998 Mwel sui terreni situati in località Piani di Terrabella;

nella relazione tecnica di valutazione di sostenibilità agronomica e ambientale presentata dalla società Agritiroi si legge che è prevista l'installazione di un cogeneratore Jenbacher Mod. 320 regolato a 1.000 kwel di potenza mentre sulle schede tecniche del generatore (reperibili sul sito *Internet* della ditta produttrice) la capacità massima risulterebbe essere pari a 1.064 kw;

nella citata relazione tecnica di valutazione agronomica e ambientale presentata dalla società Agritiroi si legge che i terreni a disposizione dell'azienda medesima saranno destinati prevalentemente a foraggiare e cereali e che la percentuale di approvvigionamento vegetale può essere valutata, in massa e in energia, in oltre il 30 per cento circa a conferma della vocazione agricola dell'attività da intraprendere;

la società Agritiroi ha fatto ricorso, per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, alla procedura semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ovvero alla presentazione di una semplice denuncia di inizio attività (DIA);

l'area oggetto di intervento è classificata dal Piano regolatore generale del Comune di Orte come zona avente caratteristiche di area agricola e silvo-pastorale che consente la realizzazione di piccola e media industria connessa alle lavorazioni agricole;

premessi, inoltre, che:

la realizzazione dell'impianto dovrebbe, invece, ad avviso dell'interrogante, essere sottoposto al rilascio dell'autorizzazione ovvero al procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, così come stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

la procedura semplificata, infatti, ai sensi della legge della Regione Lazio n. 16 del 16 dicembre 2011, si applica agli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione fino a 1 MW (articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387);

le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, al punto 12.4, stabiliscono che sono realizzabili mediante DIA gli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas aventi capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kwe;

il punto 16 delle richiamate "Linee guida", con riferimento alla specifica progettazione dell'impianto in zona agricola, precisa che detta progettazione dovrebbe essere legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento, dovrebbe assumere rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale per quanto attiene sia alla realizzazione che al suo esercizio, e per l'autorizzazione dei progetti dovrebbe essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non compromettano o interferiscano con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e con la tutela delle biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

considerato che:

il funzionamento dell'impianto, per il cui approvvigionamento, secondo quanto sostenuto dalla stessa Società Agritiroi, occorrerebbe fare ricorso per oltre il 70 per cento del fabbisogno a terzi, non può essere garantito, ad avviso dell'interrogante, dall'effettivo sfruttamento dei terreni;

il progetto presentato dalla società Agritiroi, per quanto è a conoscenza dell'interrogante, sarebbe privo di garanzia fideiussoria per la rimozione delle opere in quanto la ditta sembrerebbe aver presentato un assegno intestato all'Amministrazione comunale di Orte di 20.000 euro, *post datato* al 18 ottobre 2013;

nella compagine societaria di Agritirol, inoltre, figurerebbe anche una società specializzata in consulenza, progettazione, installazione, vendita e assistenza di impianti ad energia solare e impianti di cogenerazione alimentati da biomassa liquida con sede nel Nord dell'Italia;

considerato altresì che a giudizio dell'interrogante sarebbe opportuno verificare che l'*iter* procedurale complessivo cui ha dato seguito il Comune di Orte sia legittimo, ovvero quali siano i responsabili di eventuali inadempienze o irregolarità,

si chiede di sapere:

se risulti che per la realizzazione del citato progetto gli abitanti dell'area interessata siano stati debitamente informati e coinvolti secondo quanto stabilito dalla "Linee guida" di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;

se risulti che per la realizzazione del citato progetto siano state tenute nel dovuto conto le caratteristiche dell'area interessata con particolare riferimento alla tutela del patrimonio rurale e agroalimentare secondo quanto previsto dalle Linee guida richiamate;

se risulti che la destinazione urbanistica dell'area interessata dal progetto della centrale sia compatibile con l'impianto stesso;

se risultino irregolarità nell'*iter* procedurale del progetto per la realizzazione dell'impianto e della DIA ad esso connessa, ed in caso affermativo a chi siano imputabili, nonché se risultino discordanze tra il progetto presentato e l'effettiva portata dello stesso.

(4-08738)